



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.18

DEL 22/07/2021

***ORIGINALE***

**OGGETTO:** 2<sup>^</sup> variazione al bilancio di previsione 2021-2023: assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Casagrande Susanna	X		2) Concin Mariano	X	
3) Dalfovo Michele			4) Dalla Brida Danilo	X	
5) De Vigili Giorgio	X		6) Devigili Danilo	X	
7) Franzoi Mattia	X		8) Gasperetti Bruno	X	
9) Girardi Christian	X		10) Kaisermann Alessio	X	
11) Martinatti Sara	X		12) Merlo Nicola	X	
13) Pellegatti Matteo	X		14) Roncador Rosa	X	
15) Tait Andrea			16) Tortolo Federico	X	
17) Weber Marco	X		18) Zenari Carlotta	X	

Assiste, il Vicesegretario generale ELISABETTA BRIGHENTI,

Il Presidente del Consiglio CONCIN MARIANO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: 2<sup>^</sup> variazione al bilancio di previsione 2021-2023: assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

L'articolo 54, comma 1, della L.P. sopracitata dispone che "*in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*".

Con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Con deliberazione consiliare n. 11 dd. 29.03.2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023. Il bilancio sopracitato è stato variato con il seguente provvedimento:

- deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 22.04.2021 (1<sup>^</sup> variazione – urgente), ratificata con deliberazione consiliare n. 11 dd. 19.05.2020.

L'articolo 175, comma 8 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

L'articolo 193, comma 2, del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

Si ritiene pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'Ufficio Ragioneria ha richiesto ai Responsabili dei Servizi, informazioni circa l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

In collaborazione con gli altri Servizi/Uffici comunali, l'Ufficio Ragioneria ha effettuato una verifica complessiva sulla regolare gestione delle spese e delle entrate ed ha appurato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

L'art. 187, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. [...]'*

L'Amministrazione comunale intende realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti negli strumenti di programmazione finanziaria, nonché procedere ad adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli la cui dotazione si è rivelata insufficiente nel corso della gestione.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto di adeguare lo stanziamento dello stesso nell'importo di Euro 23.579,30.=, considerato sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;*
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;*

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Ufficio Ragioneria, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: necessità di aumentare lo stanziamento di Euro 49.044,96.=, assestandolo ad Euro 158.810,09.=;

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo. Non si evidenziano squilibri nella gestione dei residui;

VISTI gli artt. 175, comma 8, e 193 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* ed in particolare gli artt. 49 e ss. che individuano le disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 applicabili in Provincia di Trento;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 29.12.2020;

VISTO il rendiconto della gestione 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 15.06.2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 16.07.2021, prot. n. 6548;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza - Elisabetta Brighenti,*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza - Elisabetta Brighenti,*

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli 11, astenuti 1 (de Vigili Giorgio), contrari 4 (Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber, Zenari) espressi per alzata di mano, e resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente (favorevoli 11, astenuti 1 - de Vigili Giorgio-contrari 4 - Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber, Zenari) al fine di assicurare la regolare attività di impegno e di liquidazione delle spese,

## D E L I B E R A

1. di approvare la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023, come riepilogata nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 22/07/2021 Prop. n. 7760 pag. 4 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

del presente provvedimento, dando atto che a seguito della predetta variazione permangono gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui ai prospetti allegato B) - quadro generale riassuntivo, e C) - equilibri di parte corrente e di parte capitale, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di modificare, in conseguenza dell'approvazione della variazione di cui al punto precedente, il programma triennale delle opere pubbliche 2 e le schede indicate alla sezione strategica del D.U.P. 2021-2023, che costituisce allegato D) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che con la variazione di cui al punto 1), l'ammontare di fondi di riserva e di riserva di cassa rientrano nei limiti stabiliti dai commi 1 e 2-quater, dell'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che per effetto della variazione di cui al punto 1) lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio 2020 viene decrementato di Euro 49.044,96.=, attestandosi ad Euro 158.810,09.=, mentre il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta congruo, rilevato che non si evidenziano squilibri nella gestione dei residui;
6. di dare atto che con della variazione di cui al precedente punto 1) si applica avanzo di amministrazione per complessivi Euro 723.316,17.=, di cui:
  - Fondi accantonati per Euro 67.132,49.=, destinati al finanziamento di oneri derivanti dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto a carico dell'Ente;
  - Fondi vincolati per Euro 151.872,98.=, di cui:
    - Euro 105.872,98.= costituiti da trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento (fondo perequativo quota funzioni fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020) a copertura di oneri necessari per fronteggiare gli effetti della pandemia Covid-19 (di cui Euro 42.360,00.= in parte corrente ed Euro 63.512,98 in parte capitale);
    - Euro 46.000,00.= costituiti da trasferimenti dalla Provincia autonoma di Trento (cd. Quota TARIP del fondo perequativo quota funzioni fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020) a copertura di oneri derivanti dell'agevolazione "una tantum" di cui all'art. 18, comma 2, lett. e) e comma 2 bis, del Regolamento TARIP;
  - Fondi per investimenti per Euro 195.950,40.=, destinati al finanziamento di spese in conto capitale;
  - Fondi liberi per Euro 308.360,60.=, destinati al finanziamento di spese in conto capitale;
7. di dare atto che con la presente variazione risultano applicati in parte corrente Euro 63.230,00.= costituenti oneri di urbanizzazione, a copertura di spese di progettazione;
8. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta comunale la variazione al P.E.G. 2021-2023;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

MR/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Mariano Concin

f.to digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Elisabetta Brighenti

f.to digitalmente